



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RISCOSSIONE COATTIVA, INTERESSI E MOTIVAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: NESSUN OBBLIGO DI ALLEGARE IL CALCOLO ANALITICO

- Sentenza del 08/06/2026, dep. il 16/06/2026, n. 532/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, Sez. 13

Composizione

- Pres. Aiello
- Rel. Margiocco

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO
- IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO -
CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

Intimazione di pagamento - Motivazione - Onere dell'amministrazione
finanziaria di dettagliare il calcolo degli interessi - Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di riscossione, l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove sia preceduta dalla regolare notificazione di cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, soddisfa l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche mediante il mero richiamo agli atti presupposti quanto all'indicazione degli interessi maturati, essendo questi ultimi determinati secondo criteri normativamente predeterminati. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare il calcolo analitico degli interessi, purché l'intimazione consenta al contribuente di individuare con certezza le partite creditorie azionate, le cartelle presupposte e l'importo complessivamente richiesto, assolvendo così alla funzione di preavviso dell'esecuzione forzata e garantendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 50
- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7

Conformi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 6288 del 09/03/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 28742 del 16/10/2023



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022

Anno pubb.

- 2026